



UNIVERSITÀ DI PISA

Luca Busico

Cessazione del rapporto di lavoro - casistica

20 novembre 2015

PREVIDENZA SOCIALE

“le diverse forme di tutela dei lavoratori predisposte a fronte di situazioni di bisogno in cui i lavoratori stessi o i loro familiari possono venire a trovarsi in seguito al verificarsi di determinati eventi, connessi o meno con l'attività lavorativa, che si realizzano mediante l'erogazione di somme di denaro o di altre utilità”

ART. 2 COSTITUZIONE

La Repubblica riconosce e garantisce **i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3 COSTITUZIONE

1.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

ART. 3 COSTITUZIONE

2.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 38 COSTITUZIONE

1.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

ART. 38 COSTITUZIONE

2.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

TRATTENIMENTO BIENNALE IN SERVIZIO

1.

L'art.16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 riconosceva ai dipendenti pubblici la possibilità di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

TRATTENIMENTO BIENNALE IN SERVIZIO

2.

Dapprima era obbligatorio per le P.A. accogliere le richieste, a seguito della legge 6 agosto 2008, n. 133 l'accoglimento era condizionato alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, abrogato ad opera della legge 11 agosto 2014, n. 114.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

1.

L'art.72, co. 11 della **legge 6 agosto 2008**, n. 133 nella precedente formulazione riconosceva alle amministrazioni pubbliche per gli anni 2009, 2010 e 2011 (a cui la legge 14 settembre 2011, n. 148 aveva aggiunto gli anni 2012, 2013 e 2014) la facoltà di **risoluzione del rapporto di lavoro**, nel rispetto del termine di **preavviso dei 6 mesi**, col personale che aveva maturato l'anzianità massima contributiva di **40 anni**.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

2.

La nuova formulazione, a seguito della legge 11 agosto 2014, n. 114, consente alle amministrazioni, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art.24, co. 10 e 12 della legge 22 dicembre 2011, n. 224 (41 anni e 6 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini), di risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato art.24, co. 10.

GRAZIE !